
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Negoziazione assistita: i termini concessi dal giudice per sanare l'improcedibilità sono perentori.

Rilevata d'ufficio l'improcedibilità della domanda in sede di prima udienza a causa del mancato esperimento del procedimento di negoziazione ed assegnato alle parti il termine per la comunicazione dell'invito a partecipare alla negoziazione, quando tale invito non venga concretizzato, la domanda processuale dovrà essere ritenuta improcedibile assegnando a tale termine natura perentoria.

Tribunale di Mantova, sentenza del 16.03.2016

...omissis...

Alla prima udienza, tenutasi in data 29.9.2015, è stata rilevato che il presente procedimento verte in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e, quindi, in applicazione dell' art. 3 comma 1 D.L. n. 132 del 2014, è stato concesso alle parti termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito alla negoziazione assistita, tuttavia non effettuata.

Rinviata la causa per decidere sulla procedibilità della domanda, la stessa è stata discussa all'udienza odierna, sulle conclusioni delle parti così come riportate nel verbale.

Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia della convenuta V.B. la quale, pur regolarmente citata, non si è costituita in giudizio.

Conseguentemente, si rileva quanto segue.

Come noto, l' art. 3 del D.L. n. 132 del 2014, convertito in L. n. 162 del 2014 , prevede che "chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite, il suo avvocato,

invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita (...). L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale."

Nel caso in esame, rilevata d'ufficio l'improcedibilità della domanda in sede di prima udienza, è stato assegnato alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito a partecipare alla negoziazione, invito tuttavia non inoltrato dagli attori, sui quali incombeva il relativo onere, essendo gli stessi a voler esercitare un diritto attinente alla materia del risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli. Si osserva, infatti, che benché la norma preveda che il giudice debba assegnare il termine per l'invito alla negoziazione assistita alle parti, si deve logicamente ritenere che detto invito debba essere eseguito dalla parte processuale che ha interesse al giudizio, e quindi dall'attore, essendo la stessa che ha inteso promuovere il medesimo.

Né gli attori possono essere rimessi in termini per poter comunicare l'invito alla negoziazione, posto che il termine è stato ritenuto perentorio, ma anche se si volesse ritenere di natura ordinatoria (in aderenza all'interpretazione formatasi nell'ambito della giurisprudenza di merito), le conclusioni non muterebbero, posto che in base all'art. 154 c.p.c. la proroga del termine ordinatorio può essere richiesta soltanto prima della scadenza dello stesso. La domanda, quindi, è improcedibile.

Priva di pregio deve ritenersi anche la tesi sostenuta dagli attori all'udienza odierna, posto che la norma in esame disciplina, indubbiamente, una condizione di procedibilità, che se non avverata, non può ritenersi superabile.

Ed è la norma stessa ad indicare quando la suddetta condizione debba ritenersi avverata, ipotesi non sussistente nel caso in esame in assenza dell'invito alla negoziazione.

Si osserva, infine, che anche se il convenuto costituito non ha eccepito tempestivamente l'assenza della condizione di procedibilità, la stessa è stata rilevata dal giudice, il quale, concesso termine per inviare l'invito alla negoziazione, ha rinviato il procedimento per la verifica, verifica che ha dato esito negativo.

Ne consegue la condanna degli attori alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore del convenuto costituito come liquidate in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria.

In particolare, sul punto si osserva che l'art. 6 del D.M. citato prevede che "alla liquidazione dei compensi per le controversie di valore superiore a Euro 520.000,00 si applica di regola il seguente incremento processuale: per le controversie da Euro 520.000,00 ad Euro 1.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino a Euro 520.000,00 (...).".

In applicazione di detta norma si ritiene di dover aumentare i compensi previsti per le controversie di valore fino a Euro 520.000,00 (presi nel loro valore minimo, tenuto conto delle caratteristiche del giudizio e dell'esito dello stesso) applicando una percentuale del 20% .

p.q.m.

Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- dichiara improcedibile la domanda giudiziale per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita;
- condanna gli attori in solido tra loro al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del convenuto costituito liquidate complessivamente in Euro 6.883,20 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario, CPA ed IVA se dovuta.

Così deciso in Mantova, il 16 marzo 2016.

Depositata in Cancelleria il 16 marzo 2016.